



**Congresso Federale Ordinario
Assago – 1/2/3 marzo 2002**

Tesi Congressuale

“Giustizia ed Europa”

Il processo di costruzione dell' Unione Europea ha posto e pone diversi problemi in ordine al deficit di democrazia nei processi decisionali.

In particolare abbiamo assistito al tentativo di imporre un modello massimalista di un unione concepita come super-Stato costruito e gestito dai burocrati.

E' inutile dire che le vecchie mancanze delle stati centralisti risultano riprese ed amplificate in questo modello di super-Stato.

Questo dopo la fase che ha portato alla moneta unica in cui si è utilizzata la bandiera dell' euro per coprire la mancanza di dibattito politico secondo la massima:” E' la moneta che fa la politica”.

A fronte del modello suddetto occorre lavorare per un altro modello che si basa sulla sintesi confederazione + devoluzione e che prende come punto di riferimento lo “Stato-nazione” che cederà poi quote di potere verso l' alto (Europa), ma soprattutto verso il basso (Regioni): questo per garantire un' Europa , dei Popoli, delle Regioni e dei diritti.

Il tema Europa è dunque al centro del dibattito politico e, specularmene, le battaglie per le riforme che stiamo conducendo a livello di sistema italiano non possono non trovare una dimensione europea, altrimenti si corre il rischio di fare degli sforzi inutili, o meglio di tessere una tela che altri disano.

Un settore più di altri oggi necessita di riforme, La Giustizia- sul punto vi è un impegno diretto della Lega Nord con la presenza al Governo del Ministro Castelli-, ciò con riferimento alle modifiche al diritto penale sostanziale- es. reati di opinione- al diritto processuale penale - nel senso di garantire la parità tra accusa e difesa –all' ordinamento giudiziario- separazioni di funzioni tra Giudici e Pm, modifica del sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura – ed alla riforma dei tribunali dei minori volta a ridare alle famiglie la piena disponibilità dei figli.

Il modello è quello in cui la giustizia sia al servizio dei cittadini ed intervenga per garantire i diritti violati o per ristabilire la pace sociale e non possa essere strumento di lotta politica o di intervento in proprio in sfere personali o familiari.

In Europa convivono diversi sistemi giuridici , dal sistema di common law che si fonda sull' autorità dei precedenti e limita fortemente la sottoposizione del giudice alla legge, ai sistemi di civil law quale il nostro.

Per quanto riguarda il processo penale, poi, troviamo sistemi accusatori , basati sulla formazione della prova in dibattimento, sull' oralità, sulla teorica parità tra accusa e difesa e sistemi inquisitori, basati sull' utilizzo di prove esterne, sulla cartolarità, che non attribuiscono neppure astrattamente gli stessi poteri ad accusa e difesa.

Anche per quanto riguarda il diritto sostanziale si marcano profonde differenze sia in ordine al diritto civile che al diritto penale.

Altro aspetto è quello della scelta dei giudici.Nel sistema inglese i giudici sono sostanzialmente nominati dal potere politico(nomina sovrana su proposta del Primo Ministro sentito il Ministro della Giustizia per quanto riguarda i giudici di rango più elevato,

nomina del Ministro sentiti i comitati locali per quanto riguarda i Giudici di pace) e l'azione penale è discrezionalmente esercitata, sia da soggetti privati offesi dal reato, sia da funzionari amministrativi diversi a seconda del tipo di reato. Nel sistema tedesco la selezione dei giudici avviene attraverso appositi organi elettivi composti in parte da rappresentanti dei magistrati ed in prevalenza da rappresentanti del potere politico; in quello francese è previsto sia un concorso pubblico che sfocia nella partecipazione ad una scuola di formazione posta sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia sia la nomina diretta del Ministro. In Spagna vi è un sistema più simile al nostro ed un Consiglio Superiore della Magistratura con componenti prevalentemente di provenienza politica.

Detto questo ed a fronte di queste differenze, seppure in sintesi estrema e quindi incompleta, alcuni mesi or sono è arrivata, calata dall'alto, la decisione di istituire il mandato di arresto europeo che comporterebbe la esecuzione automatica della richiesta di consegna di una persona presentata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

La pretesa che veniva esercitata era quella di intervenire in un campo importantissimo, quale quello del diritto alla libertà personale senza prevedere a priori adeguati strumenti di garanzia, anzi dandoli per implicitamente riconosciuti.

Il problema allora è duplice, da un lato vi è un esercizio da parte dell'Unione di competenze senza che vi sia ancora una Costituzione europea che assicuri meccanismi democratici di tipo parlamentare per l'assunzione delle decisioni e livelli di garanzia chiari sui diritti fondamentali.

Questa esigenza è tanto più vera quanto più andiamo ad analizzare, ad esempio, le formulazioni contenute nella carta dei Diritti, ove i grandi principi fondamentali sono esposti in modo assai superficiale, mentre i piccoli principi, tipici appunto di un modello di stato burocratico, sono esposti in maniera analitica e rigida.

Dall'altro vi è una ipoteca posta anche sulle competenze interne degli stati.

Il mandato di arresto europeo coinvolge il sistema delle garanzie sulla libertà personale ed il superamento dell'attuale sistema di estradizione che trova un riconoscimento nella Costituzione.

Una materia così delicata allora dovrà avere per i riflessi che coinvolgono il nostro ordinamento una disciplina di tipo costituzionale che preveda forti norme di garanzia.

Altro aspetto è quello legato all'elenco dei reati che non può non rispondere, trattandosi di una limitazione straordinaria della sovranità nazionale, al carattere di eccezionalità ed avere come finalità quella della lotta al terrorismo e della repressione di gravi reati che richiedono una collaborazione tra Stati.

Il punto è che per una forza federalista è impensabile accettare che la Giustizia sia materia sottratta alla competenza degli stati nazionali. Nei sistemi di tipo federale anzi, la Giustizia è spesso materia rimessa alla competenza degli Stati Federati, cito l'esempio Usa o l'esempio spagnolo e tedesco in Europa che pure porrà qualche problema interno.

Avv. Roberto Cota
Presidente Consiglio Regionale del Piemonte